Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 29 luglio 1925** — **Numero 174**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1504.

LEGGE 10 luglio 1925, n. 1238.

Autorizzazione alla revisione ed alla modificazione dei Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360, e 6 dicembre 1923, n. 2769, relativi alle circoscrizioni comunali nella provincia di Imperia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo di Sua Maestà il Re è autorizzato a rivedere ed a modificare i Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2360, e 6 dicembre 1923, n. 2769, relativi alle circoscrizioni comunali nella provincia di Imperia, ed a emanare ogni provvedimento occorrente per l'attuazione della riforma delle circoscrizioni predette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1505.

REGIO DECRETO 26 giugno 1925, n. 1218.

Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Belluno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 lettera *d*) e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 23 maggio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio di Belluno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria della provincia di Belluno è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto che non risultino già inscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati, è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie e maglierie di lusso, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti d'arte ed altri articoli considerati di lusso: per ogni mese o frazione di mese, L. 60;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di altri articoli per ogni mese o frazione di mese, L. 30.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 20;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 40;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 100.

Art. 4.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce.

La tassa pagata per il commercio girovago è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per un anno dalla data della relativa ricevuta di pagamento.

Art. 5.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) i banchi aperti nei giorni di fiera limitatamente ai Comuni dove le fiere hanno luogo;

c) gli esercizi dove si effettuino vendite a scopo esclusivo di beneficenza;

d) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni, purchè non compiano vendite.

Art. 6.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Belluno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 143. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione e la riscossione della imposta sul commercio temporaneo e girovago nella circoscrizione della Camera di commercio di Belluno.

Art. 1.

Chiunque nella circoscrizione camerale apre un esercizio temporaneo di vendite di qualsiasi genere, ed esercita traffico ambulante o industria che si trasferisce normalmente da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna località, deve, qualunque sia la sua nazionalità, pagare l'imposta di cui all'art. 50 lettera *d*) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto che autorizza la Camera ad imporre il tributo, in base alle norme del presente regolamento.

E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per le vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazione di pubblici incanti tanto all'aperto quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, stabilimenti balneari e termali, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati.

E' considerato commercio girovago ed ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi o mobili, di veicoli a mano od a trazione animale o meccanica.

Art. 2.

Chi intende esercitare il commercio temporaneo e girovago deve fare preventiva denuncia alla Camera di commercio a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 e dell'art. 87 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, e non potrà iniziare l'esercizio del commercio senza avere ottenuto il certificato relativo, la cui validità sarà limitata al periodo di tempo indicato nella denuncia.

Contemporaneamente devesi effettuare il pagamento presso la Camera o l'esattore comunale dell'imposta dovuta.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il nome, il cognome, la paternità e il domicilio dell'esercente, l'oggetto e la durata dell'esercizio, i Comuni della circoscrizione camerale nei quali il commercio viene esercitato, nonchè il normale mezzo di trasporto delle merci commerciate.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare preventivo avviso alla Camera del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli precedenti ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti oltre al pagamento dell'imposta dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

E' loro estesa la facoltà dell'oblazione stragiudiziale ammessa dal decreto stesso.

Art. 6.

Chi scopre o denuncia una contravvenzione, riconosciuta dal presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta.

All'accertamento delle contravvenzioni sono autorizzate anche le guardie comunali e i dipendenti municipali in genere adibiti a servizi di sorveglianza e di polizia urbana.

Gli esattori comunali sono incaricati del servizio di riscossione dell'imposta, con diritto all'aggio previsto dall'articolo 57 del R. decreto-legge sopracitato, che farà carico al contribuente.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio e la riscossione dell'imposta e le eventuali intimazioni di pagamento sono forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre gli esattori comunali trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati e ne verseranno l'ammontare, trattenendo l'aggio loro spettante.

Art. 9.

La decisione delle controversie sull'applicazione dell'imposta spetta alla Giunta camerale, la quale emette le sue decisioni, solo per quei ricorsi che sono accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento dell'imposta, salvo rimborso.

Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente sono a carico di questi. Contro le deliberazioni della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, numero 750.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1506.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 luglio 1925, n. **1241.**

Disposizioni concernenti i buoni postali nominativi fruttiferi di risparmio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, è sostituito il seguente:

All'ordinamento del servizio dei buoni di cui al presente decreto, ed alle norme riguardanti le spese di gestione sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Il Ministro per le finanze stabilirà ogni anno l'importo della spesa per il servizio suddetto, che sarà anticipato dalla Cassa depositi e prestiti e versato in apposito conto corrente, da regolarsi mediante prelevamenti dagli utili annuali della gestione, ed in mancanza con versamento dal Tesoro dello Stato.

A tale conto corrente sarà applicato il saggio d'interesse del 4 %.

Art. 2.

I buoni postali di risparmio sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di ogni altra pubblica Amministrazione.

Per tali effetti i buoni saranno depositati presso la Cassa depositi e prestiti, e saranno passibili soltanto d'incameramento a favore dell'Ente cauzionato nei casi previsti dalle leggi e dal contratto.

Il deposito dei buoni è esente da tassa di custodia.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 165. — CASATI.

Istituzione del taglio di L. 5000 dei buoni postali nominativi fruttiferi di risparmio e norme riguardanti i buoni stessi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i buoni postali del taglio di L. 5000, ai quali vengono applicate le norme in vigore per i buoni dei tagli di L. 100, L. 500 e L. 1000, comprese quelle riguardanti la misura e la decorrenza degl'interessi dovuti.

Essi sono stampati in libretti del valore nominale di lire 50,000 contenenti 10 buoni da L. 5000 ciascuno.

Art. 2.

I buoni postali fruttiferi portano il bollo a secco del Ministero delle finanze e le firme del direttore generale della Cassa depositi e prestiti del Regno e del direttore generale delle poste e telegrafi.

L'attuale scorta dei buoni, firmati secondo le precedenti norme, sarà adoperata fino ad esaurimento.

Art. 3.

Il buono smarrito, o sottratto, o distrutto, viene duplicato su domanda del titolare previo pagamento della tassa fissa di una lira ogni 100 lire.

Art. 4.

Il titolare deve denunziare lo smarrimento, la sottrazione, o la distruzione del buono ad un ufficio postale, firmando una dichiarazione.

L'ufficio, constatata l'identità personale del denunziante, invia tale dichiarazione all'Amministrazione centrale, partecipando le circostanze di fatto esposte dal titolare relativamente allo smarrimento, alla sottrazione, o alla distruzione del buono.

Art. 5.

L'Amministrazione centrale fa affiggere un avviso nell'ufficio di emissione del buono e in quello al quale è fatta la denunzia.

L'avviso contiene la diffida a chiunque possa avervi interesse che, scorso un mese dalla data della pubblicazione e dopo compiuti gli accertamenti di ufficio sulla matrice e sulla cedola di controllo, sarà rilasciato un altro buono in sostituzione di quello dichiarato smarrito, sottratto, o distrutto, considerando il buono come annullato.

Il duplicato porterà la stessa intestazione che risulterà dalla matrice del buono smarrito.

Art. 6.

Se nel corso del mese sorgono opposizioni, l'Amministrazione invita le parti a provvedersi dinanzi all'autorità giudiziaria, non rilascia il duplicato, nè tiene conto del buono primitivo qualora questo sia rinvenuto o risulti in possesso di terzi, fin dopo l'accordo delle parti o la definitiva decisione giudiziale.

Non sorgendo opposizioni e non risultando discordanze, l'Amministrazione rilascia il nuovo buono e lo consegna al titolare.

Il buono dichiarato smarrito, qualora venga successivamente rinvenuto, dev'essere spedito all'Amministrazione centrale per l'annullamento.

Art. 7.

Il rimborso di un buono da eseguire da un ufficio diverso da quello che lo rilasciò è subordinato al pagamento della tassa vaglia quando avvenga prima che sia trascorso un mese dalla data di emissione del buono stesso.

L'importo della tassa è trattenuto dall'ufficio pagatore all'atto del rimborso, ed è convertito in francobolli, da applicarsi sulla domanda di rimborso e da annullarsi col bollo a calendario.

Art. 8.

Nel triennio dalla data di emissione, i buoni postali fruttiferi potranno essere rimborsati anche a vista, purchè vengano esibiti allo stesso ufficio postale che li ha emessi.

Art. 9.

Le spese di gestione, ivi compresi i premi, le gratificazioni e i compensi al personale per prestazioni inerenti al servizio, sono disposte con mandati diretti di anticipazione e a disposizione, da emettersi dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti del conto corrente di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241.

Art. 10.

L'emissione dei mandati sarà autorizzata dal Comitato centrale di cui all'art. 10 del decreto Ministeriale 1° febbraio 1925, con deliberazione firmata dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

Art. 11.

Nel disporre i pagamenti il Comitato centrale e gli ufficiali a favore dei quali vengono fatte aperture di credito con mandati di anticipazione o che avranno fondi a disposizione, potranno accertare direttamente, nel modo che riterranno del caso, la rappresentanza di ditte, società od altri Enti a favore dei quali devono essere effettuati i pagamenti stessi, per commissioni, ordinazioni, pubblicità, propaganda, compensi ed altro.

Art. 12.

I mandati estinti dovranno essere dalla sezione di Regia tesoreria provinciale inviati mensilmente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti descritti in appositi elenchi mod. 45, cat. I, il cui importo sarà poi compreso in apposita voce del riepilogo mod. 45-B.

La tesoreria centrale invierà invece i mandati estinti alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, descritti tanto sul consueto elenco mod. 45, cat. I, in doppio esemplare, quanto sul mod. 60-61.

Art. 13.

La Cassa depositi e prestiti provvede nei modi stabiliti per tutti gli altri titoli di spesa al rimborso alla Banca d'Italia dell'ammontare dei titoli estinti per conto della gestione dei buoni fruttiferi di risparmio, dopo aver riconosciuta la regolarità dei pagamenti.

La Cassa depositi e prestiti comunicherà semestralmente al Comitato centrale la situazione del conto corrente di cui all'art. 1.

Art. 14.

Le disposizioni del decreto Ministeriale 1° febbraio 1925 restano in vigore in quanto non contrastino con quelle del presente decreto.

Roma, addì 29 luglio 1925.

Il Ministro per le comunicazioni CIANO. *Il Ministro per le finanze* VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1925.

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a 9 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno.

IL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Veduto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1924, col quale fu indetto un concorso per titoli scientifici e pratici pel conferimento di nove posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno;

Visti gli articoli 2 e 3 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 867, per il personale alienistico dei manicomi giudiziari;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 31 dicembre 1923, nn. 2960 e 3084;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a 9 posti di medico assistente nei manicomi giudiziari del Regno indetto con decreto Ministeriale 18 dicembre 1924 è costituita dai signori:

Satta gr. uff. avv. Giuseppe, consigliere di Cassazione con funzioni di direttore generale delle carceri e dei riformatori, presidente;

Messea gr. uff. nob. dott. Alessandro, direttore generale della sanità pubblica, membro;

Mendicini cav. prof. Antonio, docente di neuropatologia nella Regia università di Roma, membro;

Marfori-Savini comm. avv. Francesco, sostituto procuratore generale del Re di Corte di appello con funzioni di capo divisione del personale delle carceri e dei riformatori, membro;

Saporito comm. dott. Filippo, direttore superiore del manicomio giudiziario di Aversa, membro;

Marracino comm. dott. Guido, direttore di 1ª classe addetto alla Direzione generale delle carceri e dei riformatori, segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 giugno 1925.

Il Ministro: ROCCO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Montepulciano, in provincia di Siena, con decreto del 27 luglio 1925, sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 162

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	129 58	Belgio	126 37
Londra	133 088	Olanda	11 00
Svizzera	532 63	Pesos oro (argentino)	25 10
Spagna	397 50	Pesos carta (argent.)	11 05
Berlino (marco oro)	6 52	New-York	27 412
Vienna (Shilling)	3 87	Russia	—
Praga	81 40	Belgrado	48 35
Dollaro canadese	27 45	Budapest	0 0387
Romania	13 60	Oro	528 92

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 425
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 65
	5.00 % netto	92 50
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 423 — Data della ricevuta: 16 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Amedeo Zanaboni di Giovanni ed Antonio Perretti di Vincenzo per conto di Avigliano Luigi fu Domenico — Titoli del debito pubblico misti n. 2 — Ammontare della rendita L. 175 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2202 — Data della ricevuta: 6 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Mandelli Giuseppe di Luigi per conto d'altri — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 350 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 897 — Data della ricevuta: 20 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione della ricevuta: Bovio sac. Giu-

seppe fu Antonio — Titoli del debito pubblico al portatore n. 1 — Ammontare della rendita L. 5 consolidato 5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 luglio 1925.

Il direttore generale: CIBILLO.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Vittoria ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 maggio 1925, n. 43, il sig. avv. Vittorio Chayes in proprio e nei nomi del fratello comm. Adolfo e del nipote Conte Giorgio è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda sotto il nome di « Vittoria », dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima nello stabilimento delle Acque della Salute sito in Livorno (Toscana).

L'acqua continuerà, ad essere in vendita in bottiglie di color verde chiaro nonchè in flaschi della capacità di litri due, conosciuti in commercio col nome di « toscanelle o doppi pesi ». Bottiglie e flaschi sono chiusi con tappi di sughero protetti da stagnola con impressa la sigla S. A. S. (marca depositata).

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 322 × 126 circa, stampate su carta bianca con fondo verde costituito da sottili righe verdi nel senso della lunghezza. L'etichetta è divisa in quattro rettangoli delle dimensioni rispettivamente (da sinistra a destra) di mm. 61×112: 141×112; 61×112; 39×112, delimitati da linee rette con fregi agli angoli. Nel primo sono inseriti un giudizio del prof. Orosi sulle Acque della Salute e le indicazioni speciali dell'acqua della sorgente « Vittoria »: nel terzo rettangolo sono riportati i risultati dell'analisi chimica e batteriologica; nel quarto la sigla S. A. S. in lettere bianche a contorni verdi, alti circa mm. 16.50. Nel secondo rettangolo si trovano dall'alto in basso le seguenti diciture: 1° « Acqua minerale purgativa non irritante cloro-jodica-sodica »; 2° « Acque della Salute di Livorno (Toscana) »; lateralmente, a sinistra di tale dicitura, è impressa la sigla S. A. S. (marca depositata - Italia); 3° « Premiate con gran diploma e medaglia d'oro all'Esposizione internazionale d'igiene di Parigi 1904 »; 4° « Sorgente »; 5° « Vittoria » (a caratteri verdi con filettatura bianca, alti mm. 24.50 circa); 6° « Batteriologicamente pura »; 7° « Grandiosi stabilimenti moderni aperti da maggio a tutto ottobre ». Sul bordo inferiore dell'etichetta sono inseriti, fuori quadro, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

Inoltre alle bottiglie vengono applicati:

1° Immediatamente al disopra della etichetta, una stella a cinque punte con impressa in verde una veduta degli stabilimenti e le parole « Stabilimento Acque della Salute - Livorno »;

2° Al collaretto del recipiente una striscia rettangolare (millimetri 116 × 50 circa) con fondo verde come l'etichetta e con le parole « Sorgenti Acque della Salute - Vittoria - Vetro e turacciolo rigorosamente sterilizzati ».

I caratteri delle etichette, della stella e della striscia sono di color verde.

I fiaschi saranno contrassegnati come appresso:

1° Cartello rettangolare a spigoli smussati (mm. 110 × 47), verde con fondo dorato, con in mezzo la sigla S. A. S. (marca depositata) in rosso e la dicitura « Grandiosi stabilimenti moderni - Sorgenti Acque della Salute - Livorno - Toscana. Acqua purgativa » (a caratteri verdi pieni su fondo bianco). Tale cartello viene applicato sul corpo del fiasco;

2° Cartello a forma di segmento di corona circolare (millimetri 106 × 31), a fondo bianco, caratteri verdi, che porta impresso nell'estremità destra la sigla S. A. S. (marca depositata) su fondo rosso con intorno la dicitura « Sorgenti Acque della Salute, Livorno ». Sul cartello sono impressi inoltre una raccomandazione circa la chiusura di garanzia e il modo di servirsi dell'acqua. Tale cartello viene applicato alla parte opposta del precedente;

3° Un rettangolo a fondo bianco delle dimensioni di mm. 88 × 42 stampato a caratteri verdi e diviso a sua volta in due rettangoli; in quello di destra (mm. 36×23) sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica, in quello di sinistra (mm. 36 × 56) è scritto dall'alto in basso « Acqua purgativa » (a caratteri verdi pieni); « Sorgente Vittoria » (caratteri bianchi alti mm. 8 su fondo verde scuro); « Naturale » (caratteri verdi pieni). Lungo il bordo inferiore, fuori quadro sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Questo rettangolo viene applicato sul collo dei fiaschi limitatamente a quelli venduti in Livorno e Provincia.

Ai fiaschi destinati alla vendita fuori della provincia di Livorno sarà invece applicato un collarino identico al precedente per la dicitura, ma stampato su carta a fondo verde con caratteri neri, il tutto simile agli esemplari alligati.

L'autorizzazione alla vendita in fiaschi è limitata ad un periodo di anni due dalla data del presente decreto, ed i fiaschi utilizzati dovranno essere sempre nuovi.

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Preziosa ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 maggio 1925, n. 44, il signor avv. Vittorio Chayes in proprio e nei nomi del fratello comm. Adolfo e del nipote Conte Giorgio è autorizzato a continuare la libera vendita ad uso di bevanda sotto il nome di « Preziosa » dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima nello stabilimento delle Acque della Salute sito in Livorno (Toscana).

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di color verde chiaro, nonchè in fiaschi della capacità di circa litri due conosciuti in commercio col nome di « toscanelle o doppi pesi ». Bottiglie e fiaschi sono chiusi con tappi di sughero protetti da stagnola con impressa la sigla S. A. S. (marca depositata).

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 322 × 126 circa, stampate su carta bianca con fondo turchino costituito da sottili righe turchine nel senso della lunghezza.

L'etichetta è divisa in quattro rettangoli delle dimensioni rispettivamente (da sinistra a destra) di mm. 61 × 112; 141 × 112; 61 × 112; 39 × 112; delimitati da linee rette con fregi agli angoli. Nel primo sono inseriti due giudizi del prof. Orosi sulle Acque della Salute, e le indicazioni speciali dell'acqua della sorgente Preziosa, nel terzo rettangolo sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica, nel quarto la sigla S. A. S. in lettere bianche a contorni turchini alte circa mm 16 1/2. Nel secondo rettangolo si trovano dall'alto in basso le seguenti diciture: 1° « Acqua minerale purgativa non irritante cloro-sodica-jodica »; 2° « Acque della Salute di Livorno (Toscana) »; lateralmente, a sinistra di tale dicitura, è impressa la sigla S. A. S. (marca depositata - Italia); 3° « Premiata con gran diploma e medaglia d'oro alla Esposizione internazionale d'igiene di Parigi 1904 »; 4° « Sorgente »; 5° « Preziosa » (a caratteri turchini con filettatura bianca, alti mm. 24 1/2 circa); 6° « Batteriologicamente pura »; 7° « Grandiosi stabilimenti moderni aperti da maggio a tutto ottobre ». Sul bordo inferiore dell'etichetta sono inseriti fuori quadro gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

Inoltre sulle bottiglie vengono applicati:

1° immediatamente al disopra dell'etichetta una stella a cinque punte con impressa in colore turchino una veduta degli stabilimenti e le parole « Stabilimento Acque della Salute, Livorno »;

2° al collaretto del recipiente una striscia rettangolare (millimetri 166 × 30 circa) con fondo turchino come l'etichetta con le parole « Stabilimento Acque della Salute, Livorno ».

I caratteri delle etichette, della stella e della striscia sono di colore turchino.

I fiaschi saranno contrassegnati come appresso:

1° cartello rettangolare a spigoli smussati (mm. 110 × 47), turchino con fondo dorato, con in mezzo la sigla S. A. S. (marca depositata) in rosso e la dicitura « Grandiosi stabilimenti moderni. Sorgenti Acque della Salute, Livorno - Toscana - Acqua rinfrescante » (a caratteri turchini pieni su fondo bianco). Tale cartello viene applicato sul corpo del fiasco;

2° cartello a forma di segmento di corona circolare (millimetri 106 × 31) a fondo bianco con caratteri turchini, che porta impresso nell'estremità destra la sigla S. A. S. (marca depositata) su fondo rosso con intorno la dicitura « Sorgenti Acque della Salute - Livorno ». Sul cartello sono impressi inoltre una raccomandazione circa la chiusura di garanzia ed il modo di servirsi dell'acqua. Tale cartello viene applicato alla parte opposta del precedente;

3° un rettangolo a fondo bianco delle dimensioni di millimetri 88 × 42, stampato a caratteri turchini e diviso a sua volta in due rettangoli; in quello di destra (mm. 36 × 23) sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica; in quella di sinistra (36 × 56) è scritto dall'alto in basso: « Acqua rinfrescante -

Sorgente Preziosa » (a caratteri bianchi alti circa mm. 8 su fondo turchino scuro); « Naturale » (caratteri turchini pieni. Lungo il bordo inferiore, fuori quadro, sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

Questo rettangolo viene applicato sul collo dei flaschi e limitatamente a quelli venduti in Livorno e Provincia.

Ai flaschi destinati alla vendita fuori della provincia di Livorno sarà invece applicato un collarino identico al precedente per la dicitura, ma stampato su carta a fondo rosso con caratteri neri, il tutto simile agli esemplari allegati.

L'autorizzazione alla vendita in flaschi è limitata ad un periodo di due anni dalla data del presente decreto, ed i flaschi utilizzati dovranno essere sempre nuovi.

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sovrana ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 12 maggio 1925, n. 45, il signor avv. Vittorio Chayes in proprio e nei nomi del fratello comm. Adolfo e del nipote Conte Giorgio è autorizzato a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « Sovrana », dell'acqua minerale naturale nazionale, che sgorga dalla sorgente omonima nello stabilimento delle Acque della Salute sito in Livorno (Toscana).

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie di color verde chiaro, nonchè in flaschi della capacità di circa litri due conosciuti in commercio col nome di « toscanelle o doppi pesi ». Bottiglie e flaschi sono chiusi con tappi di sughero protetti da stagnola con impressa la sigla S. A. S. (marca depositata).

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 322×126 circa, stampate su carta bianca con fondo marrone costituito da sottili righe marroni nel senso della lunghezza. L'etichetta è divisa in quattro rettangoli delle dimensioni rispettivamente (da sinistra a destra) di mm. 61×112, 141×112, 61×112, 39×112, delimitati da linee rette con fregi agli angoli. Nel primo sono inseriti un giudizio del prof. Orosi sulle Acque della Salute o le indicazioni speciali della sorgente Sovrana; nel terzo rettangolo sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica; nel quarto la sigla S. A. S. in lettere bianche a contorni marroni alte mm. 16 1/2. Nel secondo rettangolo si trovano dall'alto in basso le seguenti diciture: 1° « Acqua minerale purgativa non irritante cloro-jodica-sodica »; 2° « Acque della Salute di Livorno (Toscana) »; lateralmente, a sinistra di tale dicitura, è impressa la sigla S. A. S. (marca depositata - Italia); 3° « Premiata con gran diploma e medaglia d'oro all'Esposizione internazionale di igiene di Parigi 1904 »; 4° « Sorgente »; 5° « Sovrana » (a caratteri marroni con filettatura bianca, alti circa mm. 24 1/2); 6° Batteriologicamente pura »; 7° « Grandiosi stabilimenti moderni aperti da maggio a tutto ottobre ».

Sul bordo inferiore dell'etichetta sono inseriti, fuori quadro, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione.

Inoltre sulle bottiglie vengono applicati:

1° immediatamente al disopra della etichetta: una stella a cinque punte con impressa in color marrone una veduta degli stabilimenti e le parole « Sorgenti Acque della Salute - Livorno »;

2° al collaretto del recipiente una striscia rettangolare (millimetri 116×30 circa) con fondo marrone come l'etichetta colle parole « Sorgenti Acque della Salute Sovrana - Vetro e turacciolo rigorosamente sterilizzati ».

I caratteri delle etichette, della stella e della striscia sono di color marrone.

I flaschi saranno contrassegnati come appresso:

1° cartello rettangolare a spigoli smussati (mm. 110×47), marrone con fondo dorato, con in mezzo la sigla S. A. S. (marca depositata) in rosso e le diciture: « Grandiosi stabilimenti moderni - Sorgenti Acque della Salute - Livorno - Toscana - Acqua rinfrescante » (a caratteri marroni su fondo bianco). Tale cartello viene applicato sul corpo del flasco;

2° cartello a forma di segmento di corona circolare (millimetri 106×31) a fondo bianco con caratteri marroni, che porta impresso sull'estremità destra la sigla S. A. S. (marca depositata) su fondo rosso con intorno la dicitura: « Sorgenti Acque della Salute — Livorno ». Sul cartello sono impressi inoltre una raccomandazione circa la chiusura di garanzia ed il modo di servirsi dell'acqua. Tale cartello viene applicato alla parte opposta del precedente;

3° un rettangolo a fondo bianco delle dimensioni di millimetri 88 × 42 stampato a caratteri marroni e diviso a sua volta in due rettangoli; in quello di destra (mm. 36 × 29) sono riportati i risultati delle analisi chimica e batteriologica; in quello di sinistra (mm. 36 × 56) è scritto dall'alto in basso: « Acqua rinfrescante » (a caratteri marroni pieni); « Sorgente Sovrana » (caratteri bianchi alti circa mm. 8 su fondo marrone scuro) « naturale » (caratteri marroni pieni). Lungo il bordo inferiore, fuori quadro, sono inseriti gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione. Questo rettangolo viene applicato sul collo dei flaschi e limitatamente a quelli venduti in Livorno e Provincia.

Ai flaschi destinati alla vendita fuori della provincia di Livorno sarà invece applicato un collarino identico al precedente per la dicitura, ma stampato su carta a fondo rosso con caratteri neri, il tutto simile agli esemplari allegati.

L'autorizzazione alla vendita in flaschi è limitata ad un periodo di anni due dalla data del presente decreto ed i flaschi utilizzati dovranno essere sempre nuovi.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per professore non stabile alla cattedra di patologia generale, anatomia patologica e tecnica delle ispezioni delle carni da macello presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria, in Pisa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1850;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto 21 dicembre 1924, n. 2198;

Sentita la I Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, veterinaria, industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alla cattedra di patologia generale, anatomia patologica e tecnica delle ispezioni delle carni da macello presso il Regio istituto superiore veterinario di Pisa.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, non più tardi del 25 ottobre 1925, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime, che dovranno essere presentate in cinque esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere e), f), g); debbono invece presentare l'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Esaminati e discussi i singoli giudizi sui titoli scientifici di ogni candidato, la Commissione esaminatrice deciderà se debbono i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica o se debbano compiere esercizi pratici.

Sarà tempestivamente dato avviso a ciascun candidato del giorno in cui cominceranno tali esperimenti od esercizi.

A parità di ogni altro merito valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso per coprire varie cattedre vacanti negli Istituti superiori agrari di Bologna, Milano e Pisa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851;

Visto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro 11, economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari, fra gli istituti stessi;

Sentita la I Sezione del Consiglio superiore per la istruzione agraria, industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile nel ruolo del personale insegnante dei Regi istituti superiori agrari (gruppo *A*, grado 7°) con lo stipendio annuo di L. 16,000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 4200, alle cattedre seguenti negli istituti superiori agrari di Bologna, Milano, Pisa.

Regio istituto superiore agrario di Bologna:

1. Entomologia agraria;
2. Futticoltura ed orticoltura;
3. Idraulica agraria e costruzioni rurali.

Regio istituto superiore agrario di Milano:

Zoologia agraria, con speciale riguardo alla bachicoltura ed alla entomologia.

Regio istituto superiore agrario di Perugia:

Idraulica e topografia.

Regio istituto superiore agrario di Pisa:

1. Patologia vegetale e batteriologia agraria;
2. Idraulica agraria;
3. Meccanica agraria.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura), la loro domanda in carta legale da L. 3, non più tardi del 25 ottobre 1925, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra quest'ultime, che dovranno presentare in cinque esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano non regnicolo;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

h) quietanza comprovante il versamento presso un ufficio del registro della tassa di L. 100.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti a più cattedre dovranno presentare separate domande con l'indicazione della cattedra alla quale intendono concorrere. In questo caso la documentazione, di cui sopra, dovrà essere allegata ad una sola domanda. A ciascuna domanda però dovrà essere allegata la quietanza di cui alla lettera *h*).

I concorrenti i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Esaminati e discussi i singoli giudizi sui titoli scientifici di ogni candidato, la Commissione esaminatrice deciderà se debbono i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica o se debbano compiere esercizi pratici.

A parità di ogni altro merito, valgono i criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.